

# Dott. Ing. Gabriele Placucci

Via Amerigo Vespucci 123 47023 CESENA  
Tel.333 6887259 Fax. Tel.0547 303598 email [gabriele.placucci@virgilio.it](mailto:gabriele.placucci@virgilio.it)  
C.F. PLCGRL54B20C573P P.I. 03535740405



TRIBUNALE DI FORLÌ sez. CESENA R.G.633/04

P.U. 28/09/07

## G.Rel. Dott.sa GIULIANO MARIACOLOMBA

Morellini Marco	- Avv. Morellini Marco	CTP P.I. Tassinari Nazario
	Contro	
Baldoni Moto SNC	- Avv. Avv. Bricchi Roberto	CTP Ing. Rosani Guido

### PREMESSA

Con atto di citazione depositato il 4/10/04 , l'avv. Morellini citava avanti al Tribunale di Forlì , sez. distaccata di Cesena , la ditta Baldoni Moto Snc. di Cesena , in persona del legale rappresentante per ivi sentire dichiarare la difformità tra il prodotto promesso e quello venduto dalla convenuta all'attore, e condannare la Baldoni moto alla restituzione del prezzo pagato dal Morellini medesimo per l'acquisto di un motociclo di marca Suzuki , mod. Burgman 400 i.e. effettuato il 30/4/04 . L'attore, invero, già in sede del preliminare ricorso per accertamento tecnico preventivo azionato avanti al Tribunale di Forlì , aveva lamentato l'irregolare funzionamento del motociclo tra i 2.800 ed i 3.800 giri , vizio asseritamente contestato nei termini tanto al venditore , quanto alla Suzuki Italia , e riferito dal primo ad un vizio congenito del mezzo , cui la casa madre stava cercando di porre rimedio .

Si costituiva in udienza il concessionario venditore , Baldoni Moto di Ceccarelli Fiorella & c. Snc , contestando nel merito la fondatezza delle pretese di parte avversa , in quanto il motociclo venduto – alla stregua della perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo- doveva ritenersi efficiente e funzionale , oltre che negli standard del modello , e mai descritto dalla concessionaria stessa come affetto da vizio congenito ; il convenuto chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa , a titolo i garanzia e manleva, la casa costruttrice Suzuki Italia Spa . In sede di comparsa di costituzione e risposta, anche il terzo chiamato contestava nell'*an* la pretesa di parte attrice , laddove, secondo quanto accertato dal perito d'ufficio, il difetto di discontinuità di potenza del motociclo – esistente in tutti i mezzi analoghi prodotti dalla Suzuki – era da ritenersi “ più formale che sostanziale senza perciò influire sulle prestazioni del mezzo né sulla sicurezza della sua guida”.

All'udienza del 13/4/07 fissata per il conferimento dell'incarico l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì/ sez. distaccata di Cesena , disponeva procedersi con perizia tecnica, della quale affidava incarico al sottoscritto, alla stregua del seguente quesito:” **Ritenuta la necessità di disporre ctu affinché il perito, sulla base dell'ATP, quantifichi l'importo della riduzione del prezzo pagato dall'attore in relazione alle problematiche già emerse in sede peritale, ritenuto conto dell'uso del bene”**

Il sottoscritto dichiarava di accettare l'incarico e chiedeva termine di giorni 60 per il deposito dell'elaborato peritale , con inizio delle operazioni fissato al 9/5/07.

### **LE OPERAZIONI SVOLTE E LE VERIFICHE EFFETTUATE**

Il 09/05/07 , presso il mio studio erano presenti oltre al sottoscritto, il P.I. Tassinari Nazario per l'attore, l'Ing. Guido Rosani per la Suzuki ed un mio collaboratore l'Ing. Alessandro Bartoletti.

Chiedevo nell'occasione ai CTP se fossero interessati a provare il motociclo in questione, così come avevo avuto agio di fare io in occasione dell'accertamento tecnico preventivo al fine di apprezzare personalmente gli eventuali vizi dello scooter, ma entrambi non ritenevano opportuno avvalersi di questa possibilità: il Tassinari riferiva di non essere un esperto motociclista, mentre il Rosani che già aveva provato presso la Suzuki Italia un mezzo analogo riteneva inutile ripetere la prova (si parla quindi per ammissione della stessa Suzuki di mezzi analoghi , perché tutti i mezzi della stessa partita di quello dell'attore patiscono problematiche simili – vedi anche doc2 del fascicolo di parte attrice).

Seguiva uno scambio di opinioni tra i presenti nel quale sostanzialmente si contrapponevano due teorie che vedevano l'incerto incedere (procedere con leggeri ma apprezzabili e fastidiosi strappi) del motociclo tra i 2.800 ed i 3.800 in un caso come un irritante difetto, o nell'altro come una semplice caratteristica del mezzo.

Veniva richiesto di proporre memorie di parte, memorie che non sono peraltro a tutt'oggi pervenute al sottoscritto.

Va premesso, come già dettagliatamente descritto nell' ambito dell'accertamento tecnico preventivo e come da me ribadito nell'ultimo incontro citato, che la caratteristica è un qualche cosa che l'acquirente apprezza e sceglie in funzione delle sue necessità- gusti

estetici, piacere di guida, economia di esercizio o quant'altro, ( es. cilindrata, potenza, velocità, colore, tipo di cambio, carenatura, ecc.)-, mentre il vizio è quella cosa che nessun cliente richiede o apprezza ( come nel caso in questione, dove per certe andature il mezzo procede a strappi).

E' certo possibile che un acquirente sia disposto ad acquistare comunque il mezzo , anche affetto da vizi, per tante altre caratteristiche a lui confacenti; a mio avviso tuttavia – ed è da qui che parte la mia prospettiva di estimo del danno- l'acquirente non deve essere fuorviato nell'acquisto da informazioni che non rappresentano la realtà tecnica del mezzo.

Mi spiego meglio: il ricorrente era in possesso di un mezzo analogo ( SUZUKI BURGMAN) del quale era soddisfatto; acquistava la nuova versione di tale veicolo perché la Suzuki assicurava espressamente che tra le altre peculiarità tale nuovo motoscooter era “ *dotato di alimentazione ad iniezione elettronica con corpo farfallato da 30mm eroga dolcemente e linearmente la sua potenza ... un'esperienza di guida estremamente piacevole*” (vedi doc.5 del fascicolo di parte attrice).

Contrariamente a quanto pubblicizzato , peraltro, il mezzo venduto al Sig. Morellini, non erogava dolcemente e linearmente la sua potenza, con la conseguenza che l'esperienza di guida non era affatto estremamente piacevole.

Sulla base di quanto sin qui brevemente riassunto e già acquisito agli atti , il sottoscritto veniva quindi chiamato dall'Ill. G.I. a rispondere di materia di non totale competenza di un tecnico meccanico, quale l'estimo della riduzione del prezzo pagato in ragione dei vizi riscontrati sul veicolo; dovendo comunque assolvere al compito affidatomi, ritengo che la formula soddisfatti o rimborsati sia quella che più si addice alla quantificazione della riduzione del prezzo pagato in tale emergenza.

Nello specifico: il mezzo fu acquistato il 30.04.2004 per 6.200 € iva compresa; se pochi mesi dopo, diciamo nell'autunno dello stesso anno, vista l'impossibilità di porre rimedio al vizio riscontrato , il Morellini avesse venduto il motociclo avrebbe ricavato – in relazione alle tipologie di uso fattone e del tempo trascorso dall'epoca dell'acquisto - 4.900 € <sup>1</sup>( vedi in allegato quotazioni euro tax II/2004 –ottobre 2004 / marzo 2005 - pag. 205 perfettamente riferibile al mezzo del Morellini) . Ciò significa che l'attore avrebbe subito, per la necessità

---

<sup>1</sup> Eurotax è la più qualificata guida dei valori medi nazionali dei mezzi usati, che si basa su indagini di mercato. I prezzi indicati specificano il valore medio di vendita ad uso esclusivo di concessionari, commercianti, Tribunali e Compagnie Assicuratrici, per l'assunzione di rischi nonché per le relative liquidazioni. Maggiori dettagli sono apprezzabili negli allegati (vedi pag.6 e7 di eurotax )

di vendere il bene non rispondente alle caratteristiche promesse, una perdita pari a 1.300 €. : perdita che sostanzialmente viene a corrispondere alla riduzione di prezzo pagato per il veicolo in questione - oltre ovviamente alle spese sostenute per provare il vizio del motociclo ed agli interessi - .

## CONCLUSIONI

Per comodità di lettura si ripete il quesito proposto dall' Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì/ sez. distaccata di Cesena , che disponeva procedersi con perizia tecnica, della quale affidava incarico al sottoscritto, alla stregua del seguente quesito:” **Ritenuta la necessità di disporre ctu affinché il perito, sulla base dell’ATP, quantifichi l’importo della riduzione del prezzo pagato dall’attore in relazione alle problematiche già emerse in sede peritale, ritenuto conto dell’uso del bene”.**

Si riportano qui di seguito le principali risultanze dell’ A.T.P. :

- Il disturbo in questione è più formale che sostanziale , in quanto non inficia le prestazioni del mezzo , né la sicurezza nella guida dello stesso , anche se obbliga il conducente ad un uso più frequente dell’acceleratore ( ovvero ad uno stile diverso e più appropriato al mezzo , di guida ) con maggiore stress del pilota .
- Il vizio lamentato non è riparabile legalmente se non dalla casa madre (altrimenti decade la validità dell’omologazione) . Il richiamo in garanzia di tutti i mezzi di questo tipo e con queste caratteristiche tecniche sarebbe senza dubbio la forma più appropriata per risolvere con soddisfazione della clientela questo fastidioso inconveniente.

Sulla base di queste motivazioni, e per quanto più specificatamente descritto nella presente memoria si ritiene equa una riduzione del prezzo pagato dall’attore di €1.300 oltre alle spese ed agli interessi.

Cesena 30/07/2007

*Dott. Ing. Gabriele Placucci*  


**Si allegano frontespizio, prefazione (pag.6 e 7) e quotazione eurotax del motociclo Suzuki Burgman New Businnes IE del 2004 (pag. 205).**